

Delibera n. 158/2024

Indicazioni e prescrizioni relative al Prospetto informativo della rete 2026 presentato da Ente Autonomo Volturno S.r.l.

L'Autorità, nella sua riunione del 14 novembre 2024

VISTO

l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (nel seguito: Autorità), ed in particolare la lett. a) del comma 2, che stabilisce che l'Autorità provvede *“a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie”*;

VISTO

il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, recante *“Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)”*, ed in particolare:

- l'articolo 1, comma 4, ai sensi del quale *“[l]e reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto e per le quali sono attribuite alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, sono regolate, con particolare riferimento a quanto attiene all'utilizzo ed alla gestione di tali infrastrutture, all'attività di trasporto per ferrovia, al diritto di accesso all'infrastruttura ed alle attività di ripartizione ed assegnazione della capacità di infrastruttura, sulla base dei principi della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un unico spazio ferroviario europeo e del presente decreto”*;
- l'articolo 1, comma 5, ai sensi del quale *“[p]er le reti di cui al comma 4, le funzioni dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37, sono svolte dall'Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base dei principi stabiliti dalla direttiva 2012/34/UE e dal presente decreto”*;
- l'articolo 11, comma 11, ai sensi del quale *“[i] gestori di infrastrutture ferroviarie regionali di cui all'articolo 1, comma 4, nel caso in cui entro trecentosessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino entità giuridicamente distinte dall'impresa che svolge le prestazioni di servizio di trasporto sulla medesima rete, procedono, entro i successivi novanta giorni, ad affidare le funzioni essenziali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b-septies), ad un soggetto terzo, indipendente sul piano giuridico e decisionale dalle imprese ferroviarie. Tale affidamento è regolato da apposito accordo tra le parti. Ai gestori di tali reti che hanno proceduto al suddetto affidamento non si applicano le*

disposizioni di cui al comma 1. Per le finalità di cui all'articolo 5, i gestori di tali reti sono organizzati come divisione incaricata della gestione dell'infrastruttura, non dotata di personalità giuridica, distinta dalla divisione incaricata della prestazione dei servizi ferroviari. Ai capi di divisione incaricati della gestione dell'infrastruttura e della prestazione dei servizi ferroviari si applica il comma 9. Il rispetto dei requisiti di cui al presente comma è dimostrato nelle contabilità separate delle rispettive divisioni dell'impresa”;

- *l'articolo 14, comma 1, ai sensi del quale “[i]l gestore dell'infrastruttura, previa consultazione delle regioni, delle province autonome e delle altre parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di regolazione, che possono riguardare anche le specifiche modalità della predetta consultazione”;*
- *l'articolo 37, comma 3, ai sensi del quale l'Autorità, tra l'altro, “in particolare, controlla che il prospetto informativo della rete non contenga clausole discriminatorie o non attribuisca al gestore dell'infrastruttura poteri discrezionali che possano essere utilizzati per discriminare i richiedenti”;*

VISTO

il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 5 agosto 2016, recante: *“Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e amministrazione”*, che, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 112/2015, individua le reti ferroviarie di cui al citato comma 4 del medesimo articolo;

VISTO

il decreto legislativo 23 novembre 2018, n. 139, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria”;*

VISTA

la decisione delegata (UE) 2017/2075 della Commissione, del 4 settembre 2017, che sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

VISTO

il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 della Commissione, del 22 novembre 2017, relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;

VISTO

il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione, del 20 novembre 2018, che stabilisce la procedura e i criteri per l'applicazione dell'esame dell'equilibrio economico a norma dell'articolo 11 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- VISTO** il regolamento (UE) 2021/782 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, recante *“Regolazione dell’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 16/2018, dell’8 febbraio 2018, recante *“Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, avviato con delibera n. 54/2015. Conclusione del procedimento”*;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 106/2018, del 25 ottobre 2018, recante *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto per ferrovia connotati da oneri di servizio pubblico possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture ferroviarie”*;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 130/2019, del 30 settembre 2019, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 98/2018 - “Misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari”*;
- CONSIDERATO** che in data 13 marzo 2020 il gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale Ente Autonomo Volturno S.r.l. (nel seguito: EAV) ha sottoscritto un accordo con l’Agenzia per la mobilità della Regione Campania (nel seguito: ACaMIR) per lo svolgimento da parte di detta agenzia delle funzioni essenziali ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del d.lgs. 112/2015, il cui termine di validità è stato prorogato con DGR della Regione Campania, n. 115, del 14 marzo 2023 (acquisito con nota prot. ART 4546/2023 del 22 marzo 2023) per il tempo strettamente necessario al completamento del processo di riorganizzazione aziendale della società EAV;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 156/2020 del 15 settembre 2020, che ha approvato la *“Metodologia per l’esame dell’equilibrio economico dei contratti di servizio pubblico ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. 112/2015 e dell’art. 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1795 della Commissione”*;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 95/2023, del 31 maggio 2023, recante *“Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 11/2023. Approvazione dell’atto di regolazione afferente alla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse”*;
- VISTA** la delibera dell’Autorità n. 51/2024, del 18 aprile 2024, recante *“Delibera n. 95/2023. Formulazione proposte tariffarie per le reti regionali interconnesse alla infrastruttura*

ferroviaria nazionale e disposizioni in materia di canoni e tariffe relativi all'orario di servizio 2024-2025";

VISTA

la nota prot. 41449/2024, del 22 aprile 2024, con la quale il competente Ufficio dell'Autorità ha dato indicazione a tutti i gestori di reti ferroviarie regionali interconnesse che ancora non vi avessero provveduto, di predisporre la prima bozza del PIR 2026 articolando, per quanto pertinente, i contenuti del documento ed i relativi allegati secondo quanto previsto dai più recenti *template* predisposti dall'Associazione *RailNetEurope* (RNE) per definire la *Network Statement Common Structure* (NSCS) e reperibili all'indirizzo <https://rne.eu/organisation/network-statements/>;

VISTA

la nota assunta al prot. 91806/2024, del 30 settembre 2024, con cui EAV ha trasmesso la bozza finale del PIR 2026 - senza i relativi allegati, già assunti dall'Autorità, in fase di pubblicazione della prima bozza, al prot. 62629/2024 del 1° luglio 2024 - comunicando che nel corso della consultazione effettuata sulla prima bozza del documento non sono state formulate osservazioni da parte degli *stakeholders*;

CONSIDERATO

che l'Autorità, nel rispetto di canoni di ragionevolezza, proporzionalità e compatibilità con le caratteristiche specifiche delle singole reti regionali interessate, sta assicurando un percorso di progressivo allineamento dei contenuti minimi dei Prospetti informativi della rete (nel seguito: PIR) che i gestori delle infrastrutture regionali interconnesse devono predisporre in conformità a quanto previsto dalle disposizioni normative vigenti, anche alla luce delle specificazioni che l'Autorità stessa ha individuato, tra l'altro, in esito all'esame dei PIR del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

CONSIDERATO

che dall'esame della documentazione pervenuta con la citata nota prot. ART 91806/2024, nonché di quella assunta al prot. 62629/2024, sono emersi alcuni aspetti e tematiche per cui risulta necessario adottare apposite indicazioni e prescrizioni, riguardanti in particolare:

- l'adeguamento del PIR, in vista della pubblicazione della sua versione finale, allo standard definito dall'Associazione *RailNetEurope* (RNE) per la *Network Statement Common Structure* (NSCS);
- l'adeguamento delle informazioni sulla capacità allocabile tramite Accordo Quadro;
- l'adeguamento delle informazioni sulle tempistiche relative ai lavori di *upgrade* dell'infrastruttura;
- le informazioni sulle modalità di indennizzo per mancata assistenza ai passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta;
- le informazioni relative ai valori tariffari, nonché alle tempistiche relative al processo di loro determinazione;

- le informazioni contenute negli allegati e riferite agli impianti di servizio connessi all’infrastruttura;

CONSIDERATO

che, ai sensi di quanto previsto al punto 1 del dispositivo della delibera n. 51/2024, nel corso del 2025 il Gestore dovrà presentare la proposta tariffaria riferita al periodo quinquennale 2026-2030, elaborata dall’organismo incaricato dei compiti di svolgimento delle funzioni essenziali;

CONSIDERATO

che, ai sensi di quanto, altresì, previsto dalla misura 4.3, punto 3, dell’Allegato A alla delibera n. 95/2023, a partire dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre del medesimo anno - che costituisce il primo anno del periodo tariffario quinquennale 2026-2030 in cui la nuova tariffa sarà formalmente già in vigore ma non applicata - si adotteranno, in regime provvisorio, i canoni e le tariffe in vigore all’anno 2025 incrementati del tasso di inflazione programmata per il 2026, come disponibile alla data di presentazione della proposta di cui al precedente considerato;

su proposta del Segretario generale, visti gli atti del procedimento

DELIBERA

1. di approvare le indicazioni e prescrizioni di cui all’Allegato “A” alla presente delibera, che ne forma parte integrante e sostanziale, relative alla bozza finale del Prospetto informativo della rete 2026, trasmessa dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria regionale Ente Autonomo Volturno S.r.l. con nota assunta al prot. 91806/2024 del 30 settembre 2024, nonché ai relativi allegati assunti al prot. 62629/2024 del 1° luglio 2024;
2. le indicazioni e prescrizioni di cui al punto 1 sono recepite da Ente Autonomo Volturno S.r.l. nel Prospetto informativo della rete 2026, da pubblicarsi entro il termine dell’entrata in vigore dell’orario di servizio 2024-2025;
3. contestualmente alla presentazione della proposta tariffaria riferita al periodo 2026-2030, Ente Autonomo Volturno S.r.l. provvede a pubblicare un aggiornamento straordinario del PIR 2026 in cui saranno riportati i valori dei canoni e delle tariffe per l’accesso alla infrastruttura ed ai servizi ad essa connessi, determinati, in regime provvisorio, assumendo quelli in vigore nell’anno 2025 incrementati del tasso di inflazione programmata per il 2026, come disponibile alla data della suddetta presentazione;
4. la presente delibera è comunicata a Ente Autonomo Volturno S.r.l. ed all’Agenzia per la Mobilità della Regione Campania a mezzo PEC e pubblicata sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Torino, 14 novembre 2024

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del d.lgs. 82/2005)